



DETERMINA DEL DIRETTORE DEL 25/01/2023

Oggetto: Contratto manutenzione strumento IQ 7000 (sede Rizzi) con validità dal 1/1/2023 al 31/12/2023; Contratto manutenzione strumento Advantage A10 (sede Basket) con validità dal 1/1/2023 al 31/12/2023; Consumabili per Elix Essential 3 - CIG ZEE39901A9

Il Direttore di Dipartimento,

Valutata la richiesta di acquisizione di beni/servizi di cui all'oggetto;

Visti lo Statuto e il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ateneo di Udine (RGAFC);

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/06/2018, in materia di stipula di contratti, che fissa per le strutture dipartimentali in Euro 100.000,00 il limite di oggetto e di valore oltre il quale è richiesta l'autorizzazione degli Organi di Ateneo;

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del DI4A del 14/07/2022, punto 6 lettera a) dell'odg, di delega al Direttore del Dipartimento per procedure di appalti di beni e servizi in economia fino all'importo di Euro 40.000,00 + IVA;

Visto l'art. 36 "Contratti sotto soglia" del D. Lgs 50/2016 (Codice degli appalti) e successive modifiche che prevede la possibilità di procedere ad appalti di forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa) mediante affidamento diretto;

Visto l'art. 1 c. 449 della L. 296/2006 e successive modifiche che stabilisce l'obbligo per le istituzioni universitarie ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro stipulate ai sensi dell'art. 26 della L. 488/1999;

Vista la Legge 208 del 28/12/2015 art. 1 commi 510-512-516 relativi all'utilizzo delle convenzioni Consip;

Vista la circolare dell'Università di Udine n. 3/2016 principali novità normative in tema di acquisti di beni e servizi introdotti dalla Legge 208/2015 (finanziaria 2016) e dalla L. 221/2015 (collegato ambientale);

Visto l'art. 1, c. 450 della L. 296/2006, come modificato dal comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) con innalzamento della soglia dell'esclusione dell'obbligo del ricorso al MEPA da 1.000,00 a 5.000,00 €;

Visto il D.L. 126/2019 art. 4 convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159 che per le Università prevede il superamento degli obblighi di riferimento agli strumenti CONSIP per acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, nonché alle Convenzioni e MEPA per l'acquisto degli altri beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione;

Visto il D.L. 34/2020 art. 236 c. 2, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 che estende l'applicazione dell'art. 4 del DL 126/2019 di superamento dell'obbligo degli strumenti CONSIP anche ai beni e servizi informatici e di connettività inerenti all'attività didattica delle università;

Vista la L. 27 dicembre 2019, n. 160, commi 581 e 583 che estendono gli obblighi di utilizzo degli strumenti Consip per specifiche categorie merceologiche e per le università prevedendo il ricorso, qualora esistenti, agli accordi quadro (AQ) stipulati dalla Consip Spa o al sistema dinamico di acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito dalla Consip Spa;

Visto il Regolamento interno per gli affidamenti sotto soglia comunitaria e per la gestione del fondo economale emanato con Decreto Rettorale n. 69 del 11/02/2019 e in particolare le disposizioni di cui al Titolo 3 riguardanti gli affidamenti diretti;

Considerato che per i beni/servizi in oggetto:

- sono disponibili alla data odierna convenzioni di Ateneo attive, pertanto si procede all'acquisto in convenzione;
- non sussiste l'obbligo di utilizzo di uno strumento CONSIP S.p.a. per beni e servizi informatici e di connettività;
- sono disponibili, alla data odierna, convenzioni/AQ/SDAPA CONSIP S.p.a. attive e sono conformi alle esigenze tecnico/qualitative della ricerca/didattica; pertanto si procede all'acquisto con strumento Consip;
- non sono disponibili, alla data odierna, convenzioni/AQ/SDAPA CONSIP S.p.a. attive;
- pur essendo disponibili, alla data odierna, convenzioni/AQ/SDAPA CONSIP S.p.a. attive, non sono conformi alle esigenze tecnico/qualitative della ricerca/didattica per le seguenti motivazioni:

.....

- è stata ottenuta l'autorizzazione del Direttore Generale (n. _____ del _____), qualora necessaria, per acquisti al di fuori degli strumenti Consip.



Preso atto che è stata selezionata la ditta affidataria sulla base di:

- indagine di mercato effettuata mediante richiesta di preventivi;
 catalogo MEPA.

Considerato che è stato applicato il seguente criterio di aggiudicazione:

- offerta economicamente più vantaggiosa con valutazione del rapporto qualità/prezzo per la seguente motivazione:
.....
 prezzo più basso;
 unicità del fornitore (ex art. 63 del D. Lgs. 50/2016) per la seguente motivazione: Il fornitore è unico ed è rappresentato dalla Ditta Merck, in quanto è anche il produttore degli strumenti IQ 7000, Advantage A10 ed Elix Essential 3, che necessitano delle manutenzioni e dei consumabili oggetto del presente buono d'ordine.

Rilevato che sono stati condotti accertamenti per verificare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008:

- non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di mera fornitura di materiale o attrezzature oppure servizio di natura intellettuale oppure servizio la cui durata sia inferiore ai 5 uomini/giorno (sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui dell'allegato XI del D. lgs. 81/2008 / non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza);
 si è provveduto alla redazione del DUVRI, il quale è allegato al presente provvedimento quale parte integrante. Nel citato documento è stato quantificato il costo per la sicurezza, ritenuto congruo e quantificato in Euro,00 che verranno rimborsati al fornitore su sua richiesta;
 sono stati riscontrati i rischi da interferenza e si provvederà alla redazione e comunicazione del DUVRI prima dell'esecuzione del contratto;

Visto l'art. 26 c. 6 del D. Lgs. 81/2008 in merito alla valutazione dell'adeguatezza del valore economico dell'offerta in relazione al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza;

Valutato che i costi per l'acquisizione dei beni/servizi graveranno sui fondi come indicato nella proposta d'ordine presentata;

Accertato che l'operatore economico selezionato ha presentato l'autocertificazione di non trovarsi in una situazione di esclusione cui all'art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016;

Visti gli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 e 1, c. 32 della legge 190/2012;

Preso atto che in base al Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ateneo di Udine la stipulazione del contratto può avvenire mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio;

DISPONE

- di affidare alla ditta Merck Life Science S.r.l. la fornitura dei beni/servizi in oggetto per l'importo di € 8.497,00 +IVA;
- di procedere all'acquisto mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;
- di imputare la spesa complessiva prevista come indicato dal proponente/responsabile scientifico;
- di provvedere al pagamento della fornitura su presentazione di fatture debitamente controllate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 e 1, c. 32 della legge 190/2012.

Il Direttore del Dipartimento